

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2206-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
e col Ministro per le politiche comunitarie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo principale dell'Accordo in ratifica è la definizione di un quadro normativo di riferimento per gli imprenditori di entrambi i Paesi, che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e rapporti economici.

L'Accordo risponde all'interesse di assicurare alle imprese italiane operanti in Turchia e, più in generale, a tutti gli imprenditori interessati ad investire in tale area, l'applicazione delle migliori condizioni concesse agli investimenti nazionali ed esteri.

A tale proposito è importante ricordare che la Turchia rappresenta per l'Italia un *partner* strategico a livello economico e commerciale, come dimostrato dalla consistente presenza delle piccole e medie imprese italiane, il cui numero si è triplicato negli ultimi dieci anni.

In tale contesto, l'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo, mentre l'articolo 2 recepisce un insieme di norme finalizzate, in un quadro di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando, tra l'altro, all'articolo successivo, la clausola della nazione più favorita.

In base a quanto disposto dall'articolo 4 è prevista la corresponsione agli investitori di ciascuna Parte contraente di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerre, stati di emergenza, insurrezioni o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte.

Eventuali provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione non potranno avvenire se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso, in base a quanto disposto dall'articolo 5, è prevista la corresponsione immediata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento. Ognuna della Parti contraenti garantirà, sulla base di quanto previ-

sto dall'articolo 6, i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici. Sulla base di quanto disposto dagli articoli 11 e 12, la validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia per iscritto di una delle Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, recanti, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del trattato, l'ordine di esecuzione e la previsione relativa all'entrata in vigore della legge in deroga alle ordinarie previsioni relative alla *vacatio legis*.

L'ottimo stato dei rapporti economici bilaterali, che vedono l'Italia terzo *partner* della Turchia, testimonia la fiducia che gli operatori italiani ripongono non soltanto nel potenziale del Paese, ma anche nel cammino di riforme da esso intrapreso. In tale contesto, l'Accordo si pone come strumento essenziale per rispondere agli interessi delle imprese italiane e rafforzare la cooperazione economica italo-turca.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

17 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

17 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

